

INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SANITARIA

1. Premessa

Con la dichiarazione sostitutiva, il gestore della struttura sanitaria, titolare dell'autorizzazione, attesta il mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa regionale vigente per l'esercizio dell'attività sanitaria oggetto dell'autorizzazione. Fino al 31 dicembre 2013 la dichiarazione sostitutiva può non riguardare:

- il possesso dei nuovi requisiti introdotti con il regolamento 24 dicembre 2010, n. 61/R ai quali è consentito adeguarsi entro la suddetta data (art. 31, comma 1);
- il possesso dei requisiti strutturali e impiantistici di cui all'art. 17, comma 6, lettera a) e comma 6 ter della L.R. 8/99, per i quali la norma ha consentito la sussistenza di un piano di adeguamento da completarsi entro la suddetta data (art. 31, comma 1).

2. Termini per l'invio della dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti deve essere inviata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione nei tre mesi precedenti il termine di tre anni dal rilascio dell'autorizzazione all'apertura o dal rinnovo dell'autorizzazione rilasciato ai sensi della L.R. 8/99. Il dirigente regionale competente per materia provvede a definire un modello per la dichiarazione sostitutiva, da mettere a disposizione dei Comuni.

3. Controlli e verifiche della dichiarazione sostitutiva

Per la verifica del mantenimento dei requisiti, nell'ambito dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive in attuazione di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, i Comuni si avvalgono del Dipartimento della prevenzione in conformità di quanto previsto dalla L.R. 51/09, art. 6. Spetta comunque al Comune controllare la rispondenza fra la descrizione del presidio come risulta nella dichiarazione sostitutiva e la configurazione dello stesso presidio come risulta dalle autorizzazioni rilasciate.

Nel caso rilevi discrepanze, il Comune ne dà comunicazione al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva e provvede ai controlli ed agli adempimenti di competenza che risultino necessari.

Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente effettua la verifica del mantenimento dei requisiti con le modalità previste nell'Allegato B al presente provvedimento.

4. Comunicazioni

I Comuni danno comunicazione all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, alla competente struttura regionale e al competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri dell'avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti anche ai fini dell'eventuale successivo accreditamento della struttura.